

stante così da non consentire la reintegrazione del fondo di cui sopra, spetterà al ministro delle finanze di promuovere i necessari provvedimenti legislativi.

(È approvato).

Art. 8.

È istituita una Commissione di vigilanza sul servizio del chinino, cui spetta fare le proposte intorno all'erogazione dei sussidi per diminuire le cause della malaria di cui all'articolo 5 e dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio medesimo le fossero sottoposti dal ministro delle finanze.

Questa Commissione di vigilanza, da rinnovarsi ad ogni Legislatura, è composta di due senatori eletti dal Senato, di due deputati eletti dalla Camera, del direttore generale delle privative, del capo dell'ufficio di sanità presso il Ministero dell'interno, di un delegato del Ministero d'agricoltura e del direttore della Manifattura dei tabacchi di Roma, che fungerà da segretario senza diritto di voto.

Le funzioni della Commissione sono gratuite.

(È approvato).

Art. 9.

La convenzione o le convenzioni che il ministro delle finanze stipulasse in relazione alla presente legge, saranno registrate col diritto fisso di una lira.

(È approvato).

Art. 10.

È data facoltà al Governo di fare il regolamento per l'esecuzione della presente legge, udito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

La presente legge avrà attuazione entro quattro mesi dal giorno della sua promulgazione.

A questo articolo è stato proposto un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Brunialti, nei seguenti termini:

« e così sarà applicata a tutte le regioni di malaria riconosciute e dichiarate tali dal Consiglio sanitario provinciale. »

Non essendo presente l'onorevole Brunialti, il suo emendamento non può essere né svolto, né messo a partito. Però l'onorevole Santini mi ha fatto sapere che lo riprende per conto suo. Egli ha facoltà di parlare.

**Santini.** Comprendo che, non avendo avuto il tempo di raccogliere altre nove firme di colleghi, non posso presentare la proposta sotto forma di emendamento...

**Presidente.** Lo può quando sia accolta dal ministro e dalla Commissione.

**Santini.** Ma so già che non è accolta; parlo quindi accademicamente. Io volevo far mio l'emendamento dell'onorevole Brunialti, come quello che, rafforzandola del competente giudizio del Consiglio sanitario provinciale, apprestava maggiore garanzia e dava più alta autorità alla legge. Senza dilungarmi quindi in altre parole avrei desiderato che la Commissione avesse accettato l'emendamento stesso.

Un'altra proposta, che io vorrei fare, riguarda il termine dei quattro mesi che a me sembra soverchiamente breve per disporre l'attuazione di questa legge ed il servizio di distribuzione del chinino; ma non mi faccio illusioni nemmeno circa all'accettazione di questa proposta, la Commissione essendosi dichiarata ad essa contraria.

Comunque sia, non ostante l'omaggio che mi onoro di portare alla Commissione, rimango del mio parere e sono dolente che la Commissione non abbia voluto accettare la mia proposta.

**Wollemborg, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Wollemborg, relatore.** Io sono dolente anche più dell'onorevole Santini di non poter accettare il suo emendamento; ma ci sono delle ragioni per non accettarlo. Prima di tutto una ragione di massima, perchè non si può far dipendere l'applicazione di una legge dal consenso di un Corpo sia pure autorevole come il Consiglio provinciale di sanità. Poi quanto alla sostanza della cosa, sta che noi vogliamo dare a questa legge una estensione nazionale, e non distinguere fra regione e regione, fra Provincia e Provincia. E la carta della malaria del Regno parla chiaro, e noi da essa sappiamo che tranne pochissime Provincie: Como, Cuneo, Porto Maurizio, Firenze e Macerata, tutte le altre sono, più o meno, afflitte dalla malaria.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Chimirri, ministro delle finanze.** Alla prima domanda dell'onorevole Santini rispose esaurientemente il relatore. Ma l'onorevole San-